



Nullità testamento olografo: ultime sentenze

Autore : Redazione

Data: 15/05/2019

In questo articolo, troverai le ultime sentenze su: testamento olografo; domanda di invalidità del testamento olografo per incapacità del testatore e falsità dell'atto; declaratoria di nullità per difetto di autografia; litisconsorzio necessario; validità della scheda testamentaria; decisione sulla domanda di annullamento .



Incapacità naturale del testatore e nullità del testamento olografo

In **materia successoria**, la prova dell'**incapacità naturale del testatore**, tale da determinare la nullità del testamento olografo, deve essere fornita con specifico riferimento al momento della **redazione dell'atto**.

A tal fine, non è consentito il ricorso a una presunzione fondata sulla circostanza che il testatore fosse, in un periodo precedente, affetto da una **patologia** relativamente alla quale non è stata determinata clinicamente la concomitanza di una situazione di totale compromissione della sfera cognitiva e volitiva. Solo, infatti, in presenza di una **infermità psichica permanente o abituale** si determina l'inversione dell'onere della prova, con la conseguenza che solo in tal caso occorre provare che nel momento della redazione dell'atto il testatore fosse in un **momento di lucidità**.

Nel caso di specie, avente ad oggetto l'accertamento della validità di una **scheda testamentaria** in relazione alla capacità di intendere e di **volere del testatore**, la presenza di determinati tipici segni di vecchiaia, quali l'apparire a volte confuso e disorientato, non sono stati considerati dal Tribunale sintomatici di una incapacità del testatore.

Trattasi, infatti, dei primi sintomi di una malattia che poi effettivamente ha portato alla demenza senile del de cuius, ma che da soli, di per sé, non possono consentire di ritenere, in carenza di altri chiari ed univoci elementi, che si sia concretizzato uno stato di totale **incapacità mentale**.

Tribunale Larino, 11/06/2018, n.186

Finalità sottoscrizione del testamento olografo

In tema di **nullità del testamento olografo**, la finalità del **requisito della sottoscrizione**, previsto dall'art. 602 c.c. distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il **testamento** - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento, onde l'accertata apocrifia della sottoscrizione esclude in radice la riconducibilità dell'atto di ultima volontà al testatore.



[Cassazione civile sez. II, 27/07/2017, n.18616](#)

Impugnazione di un testamento olografo

Nel giudizio di **impugnazione di un testamento** olografo per nullità, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, sussiste litisconsorzio necessario anche nei confronti di tutti gli eredi legittimi, atteso che l'eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla conseguente **apertura della successione** legittima.

Cassazione civile sez. II, 07/03/2016, n.4452

Nullità dell'intero testamento

La **validità del testamento olografo** esige, ai sensi dell'art. 602 c.c., l'autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento (nella specie, la parola "lasciare", in sostituzione della parola cancellata "donare"), senza che assuma rilievo, peraltro, l'importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell'**intero testamento** in forza del principio "utile per inutile non vitiatur".

Cassazione civile sez. II, 10/09/2013, n.20703

Incapacità del testatore e falsità dell'atto

Non incorre nel difetto di corrispondenza tra il **chiesto** ed il **pronunciato**, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., il giudice che, in presenza di una domanda che deduce l'invalidità di un testamento olografo sia per incapacità del testatore, sia per la falsità dell'atto, dichiara la nullità dello stesso, avendo accertato la **mancanza dell'autografia** ed avendo ritenuto assorbente tale causa di nullità rispetto a quella di annullamento per difetto di capacità, in quanto la nullità, quale forma più grave di invalidità, comprende, nell'ambito del "petitum", le ragioni dell'**annullamento** e la decisione della domanda assorbente, comportando una tutela più piena, che rende superflua la pronuncia sulla domanda assorbita, ormai non sorretta da alcun **concreto interesse**.

Cassazione civile sez. II, 21/05/2013, n.12473



Testamento olografo: contestazioni dell'autenticità

Le **contestazioni dell'autenticità** di un testamento olografo, avendo a oggetto l'accertamento della inesistenza dell'atto, danno luogo a controversie diverse da quelle relative alla nullità del testamento stesso, ex art. 606 c.c., per mancanza dei requisiti intrinseci dell'atto, e si inseriscono nel più ampio tema delle contestazioni delle **scritture private** provenienti da terzi estranei alla lite. In tale contesto, posta l'inapplicabilità della procedura di disconoscimento e di verifica di scrittura privata di cui agli art. 214 e 216 c.p.c, in quanto concernente unicamente le **scritture** provenienti dai soggetti del processo e non da terzi, deve farsi luogo alla procedura di cui all'art. 221 e ss. c.p.c. poiché la contestazione si risolve in una eccezione di falso. Consegua a quanto innanzi la declaratoria di inammissibilità della contestazione dell'autenticità del testamento in difetto di proposizione della prevista querela di falso.

Tribunale Trento, 26/03/2013, n.268

Nullità del testamento olografo per difetto di autografia

Il **principio dell'autografia** di cui all'art. 602 c.c. non impedisce che nell'ambito dello stesso documento siano enucleabili, da un lato, un testamento olografo pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall'altro, scritti di mano di un terzo dopo la sottoscrizione del testatore, e quindi collocati in una parte del documento diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria, che come tali non possono invalidare la scheda autonomamente redatta dal **testatore**.

La nullità del **testamento olografo** per difetto di autografia, infatti, si ha soltanto quando l'intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di disporre del testatore, come avviene quando nel corpo della disposizione di ultima volontà vi sia stata l'inserzione anche di una sola parola scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorché su incarico o col consenso del testatore.

Cassazione civile sez. II, 31/05/2012, n.8753

Mancanza dei requisiti e nullità del testamento

Qualora sia fatta valere la falsità del testamento (nella specie olografo) l'azione - che ha ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza dell'atto - soggiace allo stesso regime probatorio stabilito nel caso di nullità prevista dall'art. 606 c.c. per la **mancanza dei requisiti** estrinseci del testamento, sicché - avuto riguardo agli interessi dedotti in



giudizio dalle parti - nell'ipotesi di conflitto tra l'erede legittimo che disconosca l'autenticità del testamento e che vanti diritti in forza di esso, l'onere della proposizione dell'istanza di verifica del documento contestato incombe sul secondo, cui spetta la dimostrazione della qualità di erede, mentre nessun onere, oltre quello del disconoscimento, spetta all'erede legittimo.

Pertanto sulla **ripartizione dell'onere probatorio** non ha alcuna influenza la posizione processuale assunta dalle parti, essendo irrilevante se l'azione sia stata esperita dall'erede legittimo (per far valere, in via principale, la falsità del documento) ovvero dall'erede testamentario che, agendo per il riconoscimento dei diritti ereditari, abbia visto contestata l'autenticità del testamento da parte dell'erede legittimo.

Tribunale Savona, 04/05/2012

Sentenza dichiarativa della nullità del testamento olografo

Relativamente all'**azione giudiziale** volta alla pronuncia di una sentenza dichiarativa della nullità del testamento olografo, è infondata l'eccezione della violazione del "ne bis in idem" sollevata dalla parte convenuta laddove, la precedente domanda giudiziale promossa, fosse finalizzata alla fissazione di un termine per la presentazione al notaio del testamento ai fini della sua pubblicazione e non già a ottenerne la nullità.

Orbene, perché ricorra un'ipotesi di "ne bis in idem", è necessario che le due azioni giudiziali siano identiche, con identiche parti, identici "petitum" e identiche "causae petendi". Nel caso di specie, le due azioni, avendo solo identità di soggetti, non configurano un'ipotesi di "bis in idem".

Tribunale Trieste, 03/03/2011, n.238

Dichiarazione di nullità del testamento olografo

La domanda tendente ad ottenere la **dichiarazione di nullità** del testamento olografo, per incapacità di intendere e di volere e per mancanza della data nella scheda testamentaria, deve qualificarsi azione per l'annullamento dell'atto viziato, posto che il codice annovera tassativamente le cause di nullità dell'atto di ultima volontà nella mancanza dell'autografia e della sottoscrizione.

L'**annullamento del testamento olografo**, in difetto di capacità di intendere e di volere, richiede che la parte impugnante fornisca la prova rigorosa dell'assoluta



impossibilità del testatore di autodeterminarsi nel momento in cui ha elaborato l'atto, non essendo sufficiente la dimostrazione di una malattia degenerativa intervenuta successivamente, che abbia privato il disponente del senno.

Tribunale Milano sez. IV, 25/11/2010, n.13603

Impugnazione di un testamento olografo per nullità

Nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione di un testamento olografo per nullità, in considerazione dell'unità del rapporto dedotto in giudizio, sussiste **litisconsorzio necessario** anche nei confronti di tutti gli eredi legittimi, in quanto l'eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima.

Cassazione civile sez. II, 14/01/2010, n.474

Note:

Autore immagine: testamento di [Burdun Iliya](#)